

Pieve di Soligo, 16.10.2024

Informativa n. 17

## OGGETTO: Conversione in legge del D.L. 113/2024 (“omnibus”) e altre novità

### Conversione in legge del D.L. 113/2024

È stata pubblicata la L. 7/10/2024 n. 143 (G.U. DEL 08/10/2024), di conversione del DL 113/2024 (c.d. decreto “Omnibus”). La legge è entrata in vigore il 09/10/2024.

Le principali novità in sede di conversione sono le seguenti:

- è stato introdotto un particolare regime di “ravvedimento speciale”, applicabile dai contribuenti che decidono di aderire al “Concordato Preventivo Biennale”<sup>1</sup> e che abbiano applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nei periodi di imposta interessati (2018-2022). Per le specifiche di tale ravvedimento, si veda il paragrafo più sotto;
- viene modificato il trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono<sup>2</sup> al “Concordato Preventivo Biennale” (CPB) oppure se, per i periodi 2018-2022, non aderiscono al regime del “ravvedimento speciale” di cui al punto precedente: quando verranno irrogate sanzioni per violazioni riferibili ai periodi e ai tributi oggetto di CPB, si riducono alla metà le soglie per l’applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:
  - interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  - interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  - interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e loro sospensione;
  - sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nel precedente punto.

Tali sanzioni accessorie si applicano, attualmente, in linea generale, per un periodo da 3 a 6 mesi, quando è irrogata una sanzione amministrativa in materia di imposte dirette e IVA superiore a 50.000 euro; la durata può essere elevata fino a 12 mesi se la sanzione irrogata è superiore a 100.000 euro. Con la novità apportata dalla conversione del DL omnibus, le soglie di € 50.000 e € 100.000 sopra riportate, si dimezzano per chi non dovesse aderire al regime del “ravvedimento speciale”.

### Nuovo regime del “ravvedimento speciale”

Come già accennato sopra, il nuovo “ravvedimento speciale”, introdotto in sede di conversione del decreto legge 113/2024, **consente di sanare le eventuali violazioni commesse nelle annualità 2018-2022<sup>3</sup> dietro pagamento di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP**; l’adesione al ravvedimento è **riservata ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale** (scelta da effettuare entro il 31.10.2024).

La base imponibile, a cui applicare l’aliquota dell’imposta sostitutiva, varia a seconda del punteggio ISA del singolo contribuente, e si ricava con la seguente procedura:

- si calcola la differenza tra le seguenti due componenti:
  - a) il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (già dichiarato al 9.10.2024, giorno di entrata in vigore della Legge di conversione) in ciascuna annualità (2018/2022)
  - b) il valore dello stesso reddito, incrementato con una percentuale che varia in base al relativo punteggio ISA, come indicato nella tabella che segue:

<sup>1</sup> Per i dettagli sul Concordato si veda la nostra informativa n. 13/2024

<sup>2</sup> Sia soggetti ISA che contribuenti forfetari

<sup>3</sup> Si segnala che si possono sanare anche singole annualità; non c’è quindi l’obbligo di sanare tutti gli anni proposti

Punteggio ISA	Coefficiente di incremento del reddito
10	5%
Pari o superiore a 8 e inferiore a 10	10%
Pari o superiore a 6 e inferiore a 8	20%
Pari o superiore a 4 e inferiore a 6	30%
Pari o superiore a 3 e inferiore a 4	40%
Inferiore a 3	50%

- a tale differenza si applicano poi le aliquote dell'imposta sostitutiva, che variano anch'esse in base al punteggio ISA del singolo contribuente, come indicate nella tabella riportata qui sotto:

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali		
Punteggio ISA	Periodo d'imposta	Aliquota
Pari o superiore a 8	2018, 2019 e 2022	10%
	2020 e 2021	7%
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	2018, 2019 e 2022	12%
	2020 e 2021	8,4%
Inferiore a 6	2018, 2019 e 2022	15%
	2020 e 2021	10,5%

**Si segnala che, in ogni caso, l'importo minimo dell'imposta sostitutiva per ogni annualità non può essere inferiore a € 1.000.**

**ESEMPIO:** se un contribuente per l'anno 2020 ha dichiarato un reddito di € 20.000 ed ha un punteggio ISA di 7,5, la base imponibile si calcola nel seguente modo: l'incremento del reddito (del 20%) è pari a:  $20.000 \times 1,20 = 24.000$ . La base imponibile sarà quindi:  $24.000 - 20.000 = 4.000$ . Su tale valore si applica una aliquota dell'8,4% e quindi l'imposta sostitutiva sarà pari a € 336. Dovendo essere, però, l'imposta sostitutiva almeno pari ad € 1.000 per ogni annualità, l'importo da versare sarà perciò di € 1.000.

*Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva dell'IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso, applicando le medesime percentuali delle imposte dirette, come sopra indicate. A tale base imponibile si applica l'aliquota IRAP del 3,9% per tutte le annualità, tranne che per le annualità 2020 e 2021 per le quali l'aliquota è del 2,73%. **Si segnala che per l'Irap non è dovuta alcun versamento minimo, come invece avviene per le altre imposte dirette (come indicato sopra), e quindi la somma dovuta NON deve essere raggiunta ai 1.000 euro.***

L'imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata:

- entro il 31.3.2025, in unica soluzione, oppure
- a partire dal 31.3.2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

**INFORMIAMO CHE DA LUNEDI' SCORSO 14 OTTOBRE, L'AGENZIA ENTRATE HA MESSO A DISPOSIZIONE NEL CASSETTO FISCALE<sup>4</sup>, PER TUTTI I CONTRIBUENTI POTENZIALMENTE ADERENTI AL CONCORDATO, E QUINDI AL RAVVEDIMENTO, UN FILE NEL QUALE SI TROVANO I CALCOLI GIA'**

<sup>4</sup> Una volta effettuato l'accesso all'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate, è necessario entrare nel proprio "cassetto fiscale" (facendone eventualmente la ricerca fra i servizi), poi cliccare sulla voce "consultazioni" e poi sulla sezione "comunicazioni". Il file messo a disposizione è in formato foglio di calcolo-excel (.csv)

## **EFFETTUATI AUTOMATICAMENTE, RELATIVI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE CHE IL CONTRIBUENTE DOVREBBE PAGARE SE ADERISSE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022.**

### **Benefici per l'adesione al ravvedimento**

Il beneficio dell'adesione al ravvedimento è rappresentato dall'impossibilità per l'amministrazione fiscale di effettuare rettifiche (per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022), al reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi/Irap (analitiche, induttive e presuntive) e dell'Iva; per l'Iva, il divieto di rettifiche è limitato a quelle presuntive, relative a omissioni e false o inesatte indicazioni indirettamente desunte dai dati e notizie acquisiti (art. 53 del Dpr 633/72) o anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (articolo 54 comma 2, del Dpr 633/72).

### **Proroga dei termini per l'accertamento**

Si segnala che sono prorogati al 31.12.2027 i termini per l'accertamento, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- contribuente soggetto a ISA;
- adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025;
- adesione al regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021.

La proroga dei termini per l'accertamento è limitata agli anni per i quali si è optato per l'applicazione del regime del ravvedimento.

Nel caso in cui, invece, i soggetti ISA aderiscano al CPB ma senza aderire al ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

### **Decadenza dal ravvedimento**

Si decade dal ravvedimento speciale, e quindi l'Agenzia potrà effettuare le rettifiche redditi/iva sulle annualità 2018/19/20/21/22, solo se:

- c'è decadenza dal concordato preventivo biennale;
- l'interessato sia stato oggetto di una misura cautelare, personale o reale, ovvero di rinvio a giudizio per un delitto tributario (Dlgs 74/2000) fatta eccezione della dichiarazione infedele e degli omessi versamenti e indebita compensazione di crediti non spettanti, nonché di false comunicazioni sociali, di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni, denaro e altre utilità di provenienza illecita, commessi negli anni dal 2018 al 2022;
- si verifica il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione

## **ALTRE NOVITA'**

### **CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) - AGGIORNAMENTI**

Oltre alla recentissima introduzione del "ravvedimento speciale" già dettagliato ad inizio dell'informativa, riservato a chi abbia aderito al Concordato, segnaliamo alcune precisazioni o chiarimenti provenienti dall'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 18/2024 e con alcune risposte (FAQ del 8/10/2024 e del 15/10/2024):

- i contribuenti in regime forfetario che nel 2023 superano la soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro<sup>5</sup>, fuoriescono dal regime nel medesimo anno, ma possono accedere al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA;
- i contribuenti in regime forfetario che nel 2023, hanno percepito ricavi e compensi superiori a 85.000 euro e fino a 100.000 euro e, per effetto di ciò, sono fuoriusciti dal regime agevolato dal 2024, non possono aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025;
- i contribuenti in regime forfetario che nel 2024 superano la soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro<sup>5</sup>, fuoriescono dal regime forfetario, ma non anche dal CPB;

---

<sup>5</sup> Tali contribuenti non possono comunque superare i € 150.000 perché in tal caso subentra una delle cause di cessazione

- il contribuente forfetario che aderisce al CPB 2024 e che per il medesimo anno fuoriesce dal regime per aver conseguito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro<sup>5</sup>, applica il regime di tassazione ordinario (IRPEF e addizionali):
  - sull'intero reddito concordato (reddito dichiarato + quota incrementale);
  - oppure sul solo reddito dichiarato, se applica l'imposta sostitutiva sulla parte incrementale.
- il contribuente in regime forfetario, che effettui un cambio di attività nel corso del periodo d'imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, può comunque accedere al CPB;
- le modifiche della compagine sociale in una impresa familiare non sono causa di esclusione dal CPB, come accade invece per le società; l'impresa familiare ha infatti natura individuale e non collettiva (associativa);
- una delle cause di decadenza dal CPB consiste nella presentazione di una dichiarazione integrativa (relativa ai tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato) che comporti una diversa quantificazione dei redditi rispetto a quelli su cui si basa la proposta di concordato; la circ. 18/2024 § 2.6, dispone che tale causa di decadenza si attiva se l'errore ha determinato un minor reddito o valore della produzione oggetto di CPB per un importo superiore al 30%.

### **PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI – AVVERTENZA PER I COMMITTENTI DEI LAVORI E NUOVE FAQ**

Come noto, dal 01/10/2024 (e fino al 01/11/2024), imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, dovranno munirsi (mediante domanda da inoltrare sul sito dell'Ispettorato del Lavoro), della cosiddetta "patente a crediti" che ne certifichi la qualità e l'adeguata formazione, ai fini di garantire la sicurezza sul lavoro.<sup>6</sup>

Segnaliamo che il committente e il responsabile dei lavori (in base all'art. 90 comma 9 del DLgs. 81/2008) è obbligato, nel caso di affidamento dei lavori, a verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti<sup>7</sup>, anche nei casi di subappalto. La sanzione amministrativa pecuniaria va da 711,92 a 2.562,91 euro nel caso di omessa verifica.

#### Nuove FAQ dell'Ispettorato del Lavoro pubblicate il 15/10/2024:

- è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto delegato, che può essere un qualsiasi soggetto (anche non professionista intermediario come i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF), munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato;
- qualora sia stato effettuato l'invio della autodichiarazione via PEC, ciò NON esenta l'impresa o il lavoratore autonomo dalla richiesta della patente tramite portale INL. Dal 1° novembre, quindi, sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell'INL. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l'autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. L'Ispettorato raccomanda di non attendere il 31 ottobre, ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile;
- le operazioni di carico/scarico di materiali effettuate, all'interno di un cantiere, con l'ausilio di attrezzature di lavoro, rientrano nella "mera fornitura" in quanto l'uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti;
- l'Ispettorato ricorda che le imprese che si trovino ad operare all'interno di un cantiere in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X del D.Lgs. 81/2008, saranno tenute al possesso della patente. Ricordiamo che l'elenco di attività riportato nell'allegato X è il seguente:
  - ⇒ *I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere*

<sup>6</sup> Per i dettagli si veda la ns. informativa n. 16/2024

<sup>7</sup> Il committente deve anche verificare la documentazione equivalente, per le imprese estere, oppure l'attestazione di qualificazione SOA, per le imprese esonerate dall'obbligo di possedere la patente

*fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*

## **COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E VARIAZIONI DEI DATI – AGGIORNAMENTO**

Come noto, le procedure di comunicazione del Titolare Effettivo e delle relative eventuali variazioni<sup>8</sup>, sono state sospese dal maggio scorso a seguito di alcuni ricorsi al Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha pubblicato il giorno 15/10/2024 un'ordinanza nella quale si afferma come "stante la delicatezza delle questioni involte", viene sospeso il giudizio, rimettendo sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea. Ciò significa, per ora, il prolungamento della sospensione degli adempimenti.

Ricordiamo che i dati del Titolare Effettivo vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione (o variazione); tale possibilità è offerta, al momento del deposito del bilancio alla Camera di Commercio, nella stessa pratica di deposito. Considerato il fatto che il primo deposito del bilancio (relativo, normalmente, al bilancio 2023), successivo alla prima comunicazione del Titolare effettivo è stato effettuato prima dei 12 mesi dalla comunicazione<sup>9</sup>, tale possibilità di conferma dei dati non era ancora consentita. Sarà nostra cura, nell'approssimarsi della scadenza dei 12 mesi, informare se e quando la sospensione delle comunicazioni sia stata superata e sulle procedure di conferma dei dati.

Si segnala infine, per opportuna conoscenza, che:

- sul sito della Camera di Commercio di TV-BL, appare la seguente indicazione (in riferimento all'obbligo di conferma dei dati dopo 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima conferma): *"Si ricorda, peraltro, che i termini per l'adempimento sono attualmente sospesi per effetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024".*
- sull'apposito sito internet del Registro Imprese, da cui si dovrebbero fare le comunicazioni o le consultazioni dei dati, ormai da mesi è esposto il seguente avviso: *"A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati."*

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

---

<sup>8</sup> Tale comunicazione è obbligatoria, in particolare, per le società di capitale e per gli enti con personalità giuridica

<sup>9</sup> la scadenza originaria per la comunicazione del Titolare Effettivo era fissata all'11 dicembre 2023